



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 499	di data 16/12/22

Oggetto: L.P. 13/2007. PROROGA ACCORDI-PONTE PER IL FINANZIAMENTO A BILANCIO DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE RIVOLTE A MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-AGOSTO 2023 (EURO 1.281.117,28 ONERI INCLUSI).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che:

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);
- tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19/01/2012 in materia di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto del protocollo al Comune di Trento ed in particolare al Servizio Attività Sociali (ora Welfare e coesione sociale);
- tra le suddette attività rientrano anche i servizi socio-assistenziali previsti dalla L.p 14/1991, attuati da associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato o altre istituzioni private, già finanziate a bilancio dal Comune di Trento che, ai sensi della L.p. 08.11.1993 n. 33, è subentrato alla Provincia Autonoma di Trento o comunque è stato delegato dalla stessa al finanziamento con apposite direttive;
- i meccanismi di finanziamento in atto con i succitati enti sono stati reiterati nel tempo, come previsto dall'art. 53, comma 5 della citata L.p. 13/2007, in attesa dell'approvazione del Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007, fino alla data individuata dal Regolamento medesimo;

preso atto che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.p. 13/2007, l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione,

pagina 1/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale". La disciplina dettata dal Regolamento è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;

- con l'entrata in vigore del Regolamento sono state abrogate le disposizioni delle precedenti norme di settore, ad esclusione del sesto comma dell'art. 7 della L.p 35/1983 e del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p 14/1991 che regolano i rapporti con i soggetti convenzionati, disponendo che gli stessi continuino a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il 30.06.2021;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 233 di data 14.11.2018 con la quale, a seguito delle prime indicazioni fornite dal Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento con nota di data 05.11.2018, viene preso atto di quanto sopra delineato con l'entrata in vigore del succitato Regolamento di esecuzione della L.p 13/2007, nonché della necessità di garantire l'imprescindibile interesse pubblico della continuità delle prestazioni socio-assistenziali attualmente erogate sul Territorio Val d'Adige nel periodo intercorrente tra l'avvio delle nuove procedure di affidamento/modalità di finanziamento dei servizi in questione e la loro conclusione, disponendo quindi di:

- regolare la prosecuzione in via temporanea dei rapporti giuridici in scadenza al 31/12/2018 non disciplinati da convenzioni, in essere con i vari soggetti affidatari dei servizi finanziati a bilancio su base annua, stipulando con gli enti una "convenzione ponte" ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.p 13/2007, da intendersi quale accordo amministrativo di valore negoziale, collocabile normativamente tra gli accordi previsti dall'art. 28 della L.p. 23/1992 e dall'art. 11 della L. 241/1990, con decorrenza 01.01.2019 e durata massima fino al 30.06.2021, che riproduca i contenuti degli atti già utilizzati per disciplinare i finanziamenti assegnati su base annua, nonché l'entità degli stessi;
- confermare in capo al Dirigente del Servizio Attività Sociali (ora Welfare e coesione sociale) l'attribuzione dell'attività gestionale e della competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui in parola, nonché la stipula, con i soggetti interessati, del relativo accordo amministrativo;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30/11/2018 con la quale sono state approvate le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra gli enti locali competenti ed i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali", la quale, tra l'altro, conferma che tali enti sono considerati temporaneamente accreditati *ex lege* fino al 30 giugno 2021 nel rispetto delle previsioni del Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 15/449 di data 20/12/2018 con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema degli accordi (convenzioni ponte) per il finanziamento su base annua delle attività socio-assistenziali di livello locale gestite dai soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua (L.p. 13/2007) conclusi mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 42, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

ricordato che il dilagare della pandemia da Covid 19 e gli effetti diretti e indiretti delle diverse misure nazionali e locali volte ad arginare e prevenire il diffondersi del contagio hanno comportato rilevanti ripercussioni non solo in ambito prettamente sociale, ma anche sul relativo quadro regolamentare;

richiamata al riguardo la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022" che, all'art. 27 rubricato "Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate", come modificato dall'art. 58 della L.p. 6 agosto 2020, n. 6 disponeva che "in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il

rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 15/40 di data 11/02/2021, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, è stata disposta la proroga fino al 31/12/2021 degli accordi ponte stipulati con i soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua, perfezionata tramite atti aggiuntivi agli accordi in parola;

rilevato che, anche a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, con l'art. 37 della Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 è stato modificato il comma 1 dell'art 27 della succitata L.p. 3/2020 posticipando al 31/12/2022 il termine fino al quale è possibile prorogare o rinnovare i contratti, le convenzioni o gli affidamenti in corso;

atteso inoltre che, stante le esigenze e le criticità sollevate dalle Organizzazioni del privato sociale impegnate nella gestione dei servizi socio-assistenziali, tutte le parti pubbliche e private coinvolte a vario titolo nell'attuazione delle politiche sociali in Provincia di Trento hanno sottoscritto il “Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 829 di data 21.05.2021 e dalla Giunta comunale con deliberazione n. 121 di data 31.05.2021, che le impegna a realizzare un percorso condiviso e congiunto, con l'individuazione di interventi mirati che facilitino il processo riferito agli adempimenti per la messa a regime del nuovo sistema entro un termine ragionevole e non oltrepassabile, garantendo in ogni caso la continuità nell'erogazione dei servizi;

richiamata quindi la propria determinazione dirigenziale n. 15/435 di data 16/12/2021 con la quale, alla luce del quadro giuridico e fattuale e per le motivazioni ivi esposte, era stata disposta la proroga fino al 31.12.2022 degli accordi ponte, in scadenza al 31.12.2021, stipulati con i soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua;

rilevato in particolare che tra le motivazioni del provvedimento di proroga vi era anche la necessità di approfondire il quadro giuridico inerente alla materia dei servizi sociali oggetto di recenti ed innovativi interventi giurisprudenziali e normativi, quali:

- la sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 della Corte costituzionale, che ha solennemente sancito la pari dignità tra strumenti basati sulla competizione (appalti e concessioni) e strumenti basati sulla collaborazione (coprogrammazione e coprogettazione), riconoscendo altresì che nell'art. 55 del D.Lgs 117/2017 si realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 di data 31.03.2021, con il quale sono state approvate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore)”, allo scopo di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione dei suddetti articoli che individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di “assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore” nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;

rilevato che il Servizio Welfare e coesione sociale, in esito ad un lungo percorso di studio ed analisi volto a rilevare i bisogni attuali e, conseguentemente, definire la strategia operativa più idonea ed efficiente per dare risposta agli stessi, ha definito e dato attuazione alle nuove forme di finanziamento/affidamento dei servizi socio assistenziali di propria competenza facendo diretto riferimento sia alla deliberazione di Giunta provinciale n. 173 di data 07.02.2020 che ha approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali sia alla deliberazione di Giunta provinciale n. 174 di data 07.02.2020 che ha adottato le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento;

rilevato in particolare che, circoscrivendo l'ambito ai meri servizi precedentemente

oggetto degli accordi ponte richiamati in premessa, il Consiglio comunale con deliberazione n. 108 di data 27.07.2022 ha approvato, tra l'altro, quale strumento di affidamento/finanziamento la procedura collaborativa mediante co-progettazione per i servizi territoriali e semiresidenziali – età evolutiva e genitorialità;

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 315 di data 28.11.2022 con la quale è stata disposta l'attivazione della procedura di coprogettazione delle attività inerenti al sistema integrato di servizi, interventi ed opportunità per bambini, giovani e famiglie del Territorio Val d'Adige;

rilevato che, stante la complessità della procedura relativa sia alla prima fase volta a individuare per ogni linea progettuale un partner con cui co-progettare sia alla seconda fase dedicata propriamente allo sviluppo specifico del progetto e connotata dalla costituzione e gestione dei Tavoli di coprogettazione, il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato fissato nel giorno 7 marzo 2023 e che, al fine di un ottimale raccordo tra le diverse attività oggetto della co-progettazione, l'effettivo avvio dei nuovi servizi coprogettati è stato previsto per settembre 2023 in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024;

ritenuto quindi necessario disporre la proroga degli accordi ponte in essere tra il Comune di Trento e gli enti di cui all'Allegato n. 1 che attualmente gestiscono servizi ed interventi rivolti a minori e famiglie, al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità delle relative prestazioni che sono rivolte ad una categoria di utenti particolarmente fragile e che integrano servizi pubblici essenziali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 29.07.2019 n. 1116 che, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive;

constatato che gli Enti in parola, beneficiari dei finanziamenti di cui ai succitati accordi-ponte, hanno presentato entro la data fissata dal Comune la documentazione prevista per il finanziamento dell'attività dei primi otto mesi dell'anno 2023, dando avvio al relativo procedimento amministrativo da concludersi con il relativo provvedimento di concessione;

vista la programmazione progettuale delle attività socio-assistenziali che i succitati enti hanno elaborato con riferimento ai primi otto mesi dell'anno 2023 e preso atto degli obiettivi e dei contenuti delle azioni da effettuare;

visti i preventivi di spesa redatti dagli enti per l'attuazione delle attività programmate nei primi otto mesi dell'anno 2023;

preso atto al riguardo che i disavanzi di gestione delle attività programmate sono stati stimati in misura pari o superiore ai finanziamenti concessi nell'anno precedente rapportati agli otto mesi di attività da autorizzare in proroga;

verificato inoltre che gli enti di cui all'Allegato n. 1 hanno ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale per le aree funzionali relative ai servizi di cui agli accordi in essere;

ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa per la concessione agli enti di cui all'Allegato n. 1 del finanziamento a bilancio per i primi otto mesi dell'anno 2023, al fine di assicurare la continuità delle attività regolate dagli accordi in essere;

atteso che la spesa da impegnare per i finanziamenti agli enti di cui all'Allegato n.1 ammonta a complessivi euro 1.281.117,28 (i.v.a. compresa) – derivante dalla sommatoria dei singoli importi di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il D.P.P. 09.04.2018, n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 18.10.2018 n. 22-97/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga fino al 31.08.2023 degli accordi ponte, in scadenza al 31.12.2022, stipulati con i soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua di cui all'Allegato n. 1, che firmato dalla sottoscritta forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di assegnare agli enti in parola i finanziamenti a bilancio per l'attività da realizzare nei primi otto mesi dell'anno 2023 per un importo complessivo di euro 1.281.117,28 (i.v.a. compresa), derivante dalla sommatoria dei singoli importi indicati nel succitato Allegato n. 1;
3. di impegnare la somma di euro 1.281.117,28 (i.v.a. compresa) derivante dalle assegnazioni dei finanziamenti di cui al punto 2. e di imputare la spesa ai seguenti capitoli, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presentano la necessaria disponibilità:
 - euro 1.164.319,48 al capitolo 509 denominato “interventi per l'infanzia e minori: contratti di

servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)”

- euro 116.797,80 al capitolo 577 denominato “interventi per le famiglie: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)”;

4. di liquidare i finanziamenti di cui al punto 2. entro le tempistiche previste dagli accordi in essere, salvo casi di forza maggiore;
5. di formalizzare la proroga degli accordi ponte con atti aggiuntivi che fissano al 31/08/2023 la nuova scadenza della durata dell'accordo prevista al comma 2. dell'art. 4 dei rispettivi atti, da stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 42, comma 4. del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di autorizzare la prosecuzione delle attività finanziate, a decorrere dal 01.01.2023, nelle more della stipula degli atti aggiuntivi agli accordi-ponte, dandone comunicazione agli enti gestori;
7. di dichiarare che le obbligazioni previste dal presente provvedimento diventano esigibili entro la data del 31/12/2023.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 16/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 499

di data 16/12/22

Oggetto: L.P. 13/2007. PROROGA ACCORDI-PONTE PER IL FINANZIAMENTO A BILANCIO DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE RIVOLTE A MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-AGOSTO 2023 (EURO 1.281.117,28 ONERI INCLUSI).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2023	12011.03.00509	U.1.03.02.15.999	1504			1.164.319 ,48	"	112639 (9909574)
U		2023	12051.03.00577	U.1.03.02.15.999	1508			116.797,8 0	"	112640 (9909577)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 dicembre 2022

